

Deliberazione della Giunta Regionale 5 febbraio 2021, n. 3-2832

Regolamento regionale n. 2/R/2017. Perimetrazione delle porzioni di territorio non considerate bosco – D.C.C. n. 26 del 30 settembre 2019 e n. 27 del 15 ottobre 2020 del Comune di Gattinara, Prov. di Vercelli. Verifica di conformita' ex art. 3, comma 2.

A relazione dell'Assessore Marnati:

Premesso che:

- la legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4 (Gestione e promozione economica delle foreste) all'articolo 3, comma 3bis e s.m.i individua tra le porzioni di territorio ricoperte da vegetazione arborea e arbustiva non considerate bosco anche le seguenti fattispecie:
 - a) i nuclei edificati e colonizzati da vegetazione arborea o arbustiva a qualunque stadio d'età;
 - b) le formazioni forestali di origine artificiale realizzate su terreni agricoli a seguito dell'adesione a misure agro ambientali promosse nell'ambito delle politiche di sviluppo rurale dell'Unione europea una volta scaduti i relativi vincoli;
 - c) i paesaggi agrari e pastorali di interesse storico coinvolti da processi di forestazione, naturale o artificiale, oggetto di recupero a fini produttivi;
- con Regolamento regionale n. 2/R/2017 (Attuazione dell'articolo 3, comma 3 ter, della legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4 "Gestione e promozione economica delle foreste") sono state individuate le fattispecie di cui al comma 3 bis, dell'articolo 3 della l.r. 4/2009 e sono stati definiti modalità e criteri per la loro applicazione.

Premesso inoltre che:

- l'articolo 3 (Perimetrazioni comunali), comma 2, del Reg. reg. 2/R/2017, disciplina il procedimento complesso volto alla perimetrazione delle fattispecie contemplate all'articolo 3, comma 3 bis, l.r. 4/2009, articolandolo in una fase preliminare, di competenza comunale, finalizzata all'adozione della proposta di perimetrazione, e in una successiva fase, di competenza regionale, preordinata alla verifica di conformità della perimetrazione proposta rispetto alle disposizioni del Regolamento stesso ed agli strumenti di pianificazione vigenti e indica il termine di 90 giorni per la conclusione della fase di competenza regionale;
- con nota prot. n. 6169 del 7.2.2017 il Direttore, della Direzione regionale Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Montagna, Foreste, Protezione Civile, Trasporti e Logistica – A18000, ha fornito disposizioni organizzative di dettaglio in merito al procedimento regionale di verifica della perimetrazione comunale di cui all'articolo 3 del Reg. reg. 2/R/2017, prevedendo lo svolgimento di un'istruttoria forestale da parte del Settore Tecnico regionale territorialmente competente in materia di foreste e l'espressione di un parere da parte del Settore regionale Territorio e paesaggio, da rilasciare al Settore regionale Foreste per la predisposizione del provvedimento da sottoporre alla Giunta regionale sulla conformità della proposta di perimetrazione rispetto al Regolamento 2/R/2017 ed agli strumenti di pianificazione vigenti, finalizzato all'individuazione delle porzioni di territorio ricoperte da vegetazione arborea e arbustiva non considerate bosco.

Dato atto che dall'istruttoria dei competenti Settori regionali risulta quanto segue:

- il Comune di Gattinara (VC) con nota n. 0023137 del 11 ottobre 2019, protocollo regionale n. 00045785 del 14 ottobre 2019, trasmessa al Settore regionale Foreste, ha avanzato istanza ex art. 3 (Perimetrazioni comunali) del Reg. n. 2/R/2017 al fine di addivenire al riconoscimento delle porzioni di territorio comunale ricoperte da vegetazione arborea e arbustiva da considerarsi non boscate in quanto rientranti nelle fattispecie di cui all'art.3, comma 3 bis, lett. d) della l.r. 4/2009, in considerazione della preesistenza storicamente accertata di vigneti oggetto di recupero a fini produttivi;
- la proposta di perimetrazione comunale è stata deliberata dal comune di Gattinara in data 30 settembre 2019 con D.C.C. n. 26, previo parere della competente commissione locale per il

paesaggio di cui all'articolo 148 del d.lgs. 42/2004 reso in data 25 luglio 2019, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del citato Reg. reg. n. 2/R/2017;

- con successiva D.C.C. n. 27 del 15 ottobre 2020, trasmessa al Settore regionale Foreste con nota n. 0021977 del 22 ottobre 2020, protocollo regionale n. 00099702 del 23/10/2020, il Comune di Gattinara, previo parere della competente commissione locale per il paesaggio del 25 settembre 2020, ha proposto una revisione e rettifica della perimetrazione delle aree da non considerare bosco di cui alla D.C.C. n. 26 citata;
- la documentazione presentata è completa ed esaustiva in riferimento a quanto indicato nell'Allegato B, paragrafo C "Documentazione da presentare ai fini della perimetrazione di cui all'articolo 3 per i Paesaggi agrari e pastorali di interesse storico coinvolti da processi di forestazione, naturale o artificiale, oggetto di recupero a fini produttivi", del citato Reg. 2/R/2017;
- è stata esaminata la località oggetto dell'istanza a seguito di sopralluoghi effettuati in data 30 gennaio e 06 febbraio 2020 dai funzionari delle Strutture regionali competenti in materia forestale e paesaggistica, congiuntamente ai funzionari dell'Ufficio Tecnico comunale ed ai tecnici da questi incaricati;
- la perimetrazione proposta appare conforme alle disposizioni del Reg. reg. n. 2/R/2017 e agli strumenti di pianificazione vigenti, per le motivazioni e nel rispetto delle condizioni e prescrizioni indicate nella relazione istruttoria predisposta dal Settore Tecnico regionale di Biella e Vercelli e nel parere predisposto dal Settore regionale Territorio e Paesaggio, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del citato Regolamento 2/R/2017 (Allegati A e B) e secondo la rappresentazione cartografica (Allegato C), allegati alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
- è opportuno prevedere che ogni progetto di recupero da effettuare nelle aree perimetrate sia trasmesso al Comune di Gattinara ed alle Strutture Regionali competenti in materia di foreste e di paesaggio almeno 15 giorni prima della loro effettiva esecuzione;
- il presente provvedimento conclude il procedimento in esame oltre il termine di 90 giorni, previsto dall' art. 3 comma 2 del Reg 2/R/2017, a causa della particolare complessità del procedimento stesso che ha richiesto incontri, anche in videoconferenza, con i rappresentanti e i tecnici del Comune di Gattinara ed inoltre il periodo emergenziale dovuto alla pandemia di COVID-19, ha reso difficoltoso per i professionisti incaricati dal Comune effettuare sopralluoghi presso archivi storici e biblioteche e ciò ha comportato dei ritardi nell'acquisizione di tutta la documentazione tecnica e storica necessaria per l'istruttoria dell'istanza.

Atteso che ai sensi del Reg. 2/R/2017:

- art 1 comma 4, le fattispecie di cui dell'art. 3, comma 3 bis della l.r. 4/2009 continuano a essere considerate bosco, anche se perimetrate ai sensi dell'articolo 3 del Reg.reg. 2/R/2017, fino a quando non siano interessate dagli interventi di recupero di cui al regolamento stesso;
- art 1 comma 5, sono fatti salvi i pareri, le autorizzazioni, i nullaosta e gli atti di assenso comunque denominati previsti dalla normativa vigente, necessari per la realizzazione degli interventi prefigurati nella proposta di perimetrazione;
- art 3 comma 3, i comuni o le loro forme associative aggiornano gli strumenti di pianificazione urbanistica recependo le perimetrazione, in occasione della prima variante allo strumento urbanistico.

Alla luce di quanto sopra esposto, si ritiene di esprimere parere favorevole in merito alla conformità alle disposizioni del Reg. reg. n. 2/R/2017 e degli strumenti di pianificazione vigenti della perimetrazione delle porzioni di territorio non considerate bosco, effettuata ai sensi dell'art. 3 del medesimo Reg. 2/R/2017, adottata dal Comune di Gattinara con D.C.C. n. 26 del 30 settembre 2019, come rettificata con D.C.C. n. 27 del 15 ottobre 2020, nel rispetto delle condizioni e prescrizioni

riportate negli Allegati A e B e secondo la rappresentazione cartografica di cui all'Allegato C, parti integranti e sostanziali della presente deliberazione.

Attestata l'assenza di effetti diretti ed indiretti, del presente provvedimento, sulla situazione economico-finanziaria e sul patrimonio regionale, ai sensi della D.G.R. 1-4046 del 17 ottobre 2016;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016;

visti:

- la l.r. 4/2009, e in particolare l'art. 3, comma 3 bis;
- il Reg. reg. n. 2/R/2017;
- il Piano paesaggistico regionale, approvato con D.C.R. n. 233-35836 del 3 ottobre 2017, e in particolare gli articoli 32 e 40 delle NdA.

Tutto ciò premesso, la Giunta regionale unanime,

delibera

- di esprimere parere favorevole in merito alla conformità alle disposizioni del Regolamento regionale n. 2/R/2017 e degli strumenti di pianificazione vigenti della perimetrazione delle porzioni di territorio non considerate bosco effettuata ai sensi dell'art. 3 del medesimo Reg. 2/R/2017, adottata dal Comune di Gattinara con D.C.C. n. 26 del 30 settembre 2019, come rettificata con D.C.C. n. 27 del 15 ottobre 2020, nel rispetto delle condizioni e prescrizioni riportate negli Allegati A e B e secondo la rappresentazione cartografica di cui all'Allegato C, parti integranti e sostanziali della presente deliberazione;
- di prevedere che ogni progetto di recupero da effettuare nelle aree oggetto di perimetrazione ai sensi della presente deliberazione sia trasmesso al Comune di Gattinara ed alle Strutture Regionali competenti in materia di foreste e di paesaggio almeno 15 giorni prima della effettiva esecuzione;
- di dare atto che le aree oggetto di perimetrazione ai sensi della presente deliberazione continuano a essere considerate bosco, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del Reg.reg. 2/R/2017, fino a quando non siano interessate dagli interventi di recupero di cui alla deliberazione medesima;
- di dare atto che il Comune di Gattinara aggiorni il proprio strumento di pianificazione urbanistica recependo le perimetrazioni di cui all'articolo 3 del Regolamento regionale n. 2/R/2017, in occasione della prima variante allo strumento urbanistico, ai sensi del comma 3 del medesimo articolo 3;
- di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale.

Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte entro 60 giorni dalla comunicazione o dall'effettiva piena conoscenza oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della l.r. n. 22/2010, nonché ai sensi dell'articolo 39 del D.lgs. n. 33/2013 sul sito istituzionale dell'Ente nella sezione "Amministrazione trasparente".

(omissis)